

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2547 del 30/04/2025
Oggetto	D. LGS. N. 152/2006 - ART. 208 COMMA 15 - DITTA ELIOS S.R.L. - MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE N. DET-AMB-2024-1983 DEL 05/04/2024 RELATIVA ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO MOBILE (FRANTOIO) PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DI NATURA INERTE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO AL D.M. 127/2024.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2623 del 29/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno trenta APRILE 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D. LGS. N. 152/2006 - ART. 208 COMMA 15 - DITTA ELIOS S.R.L. - MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE N. DET-AMB-2024-1983 DEL 05/04/2024 RELATIVA ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO MOBILE (FRANTOIO) PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DI NATURA INERTE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO AL D.M. 127/2024.

LA DIRIGENTE

Preso atto che con Legge 30/07/2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 07/04/2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) - oggi Servizio - dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae).

Richiamate le seguenti disposizioni normative

- il D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" nonché la Legge Regionale 01/06/2006, n. 5, con la quale la Regione Emilia Romagna aveva delegato alle Province le funzioni già esercitate e ad essa attribuite dal medesimo D.Lgs. n. 152/2006 in materia di rifiuti.
- il DM n. 69/2018 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/06";
- il D.M. 28/06/2024, n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006";
- la L. 07 agosto 1990, n. 241 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Avuto presente che l'impianto di recupero di rifiuti della ditta Elios S.r.l. (C.F./P.IVA - 01327330336), con sede legale in Comune di Piacenza, via P. Bubba n. 21, è autorizzato con n. DET-AMB-2024-1983 del 05/04/2024 alla gestione di un impianto mobile (frantoio) per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi di natura inerte.

Vista l'istanza trasmessa con nota del 28/02/2025 (assunta al prot. Arpae n. 39883 in data 03/03/2025) presentata dalla ditta Elios S.r.l. di modifica dell'autorizzazione vigente per adeguamento normativo al D.M. 127/2024.

Vista altresì

- la nota di questo Servizio, prot. n. 43135 del 06/03/2025, con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo e sono stati richiesti i pareri di competenza agli Enti;
- la nota del Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza, prot. n. 44586 del 07/03/2025, con cui è stata trasmessa la relazione tecnica nella quale *"per quanto di competenza e limitatamente agli atti presentati, si esprime parere favorevole all'istanza di adeguamento normativo al D.M. 127/2024"* con prescrizioni;
- la nota pervenuta dal Comune di Piacenza, acquisita al prot. Arpae n. 45945 del 11/03/2025, con cui è stato trasmesso il parere di competenza;
- la nota pervenuta dall'AUSL di Piacenza, acquisita al prot. Arpae n. 53944 del 21/03/2025, con cui è stato trasmesso il parere di competenza, con prescrizioni.

Avuto presente che la ditta Elios S.r.l. risulta iscritta al n. 50538/2023 nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (WHITE LIST) a far data dal 28/09/2023, con iscrizione attualmente in fase di aggiornamento (valida anche oltre la scadenza fino all'esito definitivo dell'istruttoria).

Dato atto che la ditta Elios S.r.l.:

- ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento all'istanza sopra citata;
- risulta in possesso della certificazione ISO 14001:2015 (Certificato n. QE/B-00220/24-25.IT) rilasciato

dall'organismo di certificazione Q-Aid Assessment & Certification in data 16/04/2025 attestante il possesso dei requisiti per il recupero end of waste di rifiuti inerti di origine minerale tramite frantumazione.

Ritenuto, sulla base dell'esito istruttorio, che si possa procedere alla modifica dell'autorizzazione rilasciata alla ditta Elios S.r.l. da Arpae, Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza con DET-AMB-2024-1983 del 05/04/2024, per la gestione dell'impianto in argomento assumendo il seguente provvedimento.

Dato atto che

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la titolare della Responsabilità del Procedimento è la dott.ssa Claudia Salati, Titolare dell'incarico di funzione "Autorizzazioni complesse (PC)" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Arpae Piacenza;
- la Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012.

Su proposta della Responsabile del procedimento,

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa di

- 1. accogliere** l'istanza del 28/02/2025 (assunta al prot. Arpae n. 39883 in data 03/03/2025) ai sensi dell'art. 208 c. 15 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., della ditta ditta Elios S.r.l. (C.F./P.IVA - 01327330336), con sede legale in Comune di Piacenza, via P. Bubba n. 21, di adeguamento normativo al D.M. 127/2024 dell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2024-1983 del 05/04/2024 alla gestione di un impianto mobile (frantoio) per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi di natura inerte;
- 2. stabilire** che, in conseguenza di quanto sopra disposto, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) l'attività di trattamento, consistente nelle operazioni di R5, R12 e D13, potrà essere effettuata esclusivamente con l'impianto indicato in istanza, marca KOMATSU LIMITED - tipo BR380JG-3E0 - numero di serie 5294 - anno di costruzione: 2023.
Le parti principali che compongono l'impianto mobile sono:
 - alimentatore a vaglio vibrante;
 - frantoio a mascelle;
 - trasportatore di scarico materiale;
 - separatore magnetico;
 - b) la tipologia dei rifiuti per i quali è ammesso il trattamento R5, R12 e D13 (che non dovranno includere in nessun caso amianto) è quella dei rifiuti speciali di cui all'art. 184 - comma 3 - del D.Lgs n. 152/2006, individuabili all'allegato "D" della Parte Quarta del medesimo Decreto Legislativo;

Tabella 1 - codici EER sottoposti a recupero R5:

Codice rifiuto EER	DESCRIZIONE
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09	Scarti di sabbia e argille
01 04 10	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 13	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

Codice rifiuto EER	DESCRIZIONE
10 12 01	Residui di miscela non sottoposti a trattamento termico
10 12 06	Stampi di scarto
10 12 08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
12 01 17	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16
17 01 01	Cemento
17 01 02	Mattoni
17 01 03	Mattonelle e ceramiche
17 01 07	Miscugli cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (fresato d'asfalto)
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)

Tabella 2 - codici EER sottoposti a recupero R12, D13:

Codice rifiuto EER	DESCRIZIONE
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09	Scarti di sabbia e argille
01 04 10	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 13	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
10 12 01	Residui di miscela non sottoposti a trattamento termico
10 12 06	Stampi di scarto
10 12 08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
12 01 17	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16
17 01 01	Cemento
17 01 02	Mattoni
17 01 03	Mattonelle e ceramiche
17 01 07	Miscugli cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (fresato d'asfalto)

Codice rifiuto EER	DESCRIZIONE
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)

- c) il quantitativo massimo annuo complessivo di rifiuti ammesso per le operazioni di recupero R5, R12 e di smaltimento D13 è pari a **278.400 t**;
- d) in merito ai rifiuti di cui al cod. EER 170504 (terre e rocce da scavo), secondo quanto disposto dal D.M. n. 127/2024, dovranno provenire da attività di costruzione e demolizione escludendo pertanto i terreni e le rocce provenienti da siti contaminati, sottoposti a procedimenti di bonifica;
- e) prima della presentazione all'Autorità Competente di comunicazione di inizio alle singole campagne di attività sul territorio nazionale, la Ditta dovrà verificare l'eventuale assoggettamento alle procedure di VIA/screening;
- f) l'impianto dovrà essere installato e gestito conformemente a quanto indicato nelle relazioni tecniche e secondo quanto specificamente previsto e comunicato per ciascuna singola campagna di attività anche in relazione all'esatta identificazione del luogo di posizionamento. Nel territorio della provincia di Piacenza il luogo di posizionamento dovrà risultare idoneo in base alle apposite previsioni di settore; in ogni altra parte del territorio nazionale dovranno essere rispettate le previsioni localizzative eventualmente ivi previste;
- g) l'attività di trattamento potrà essere svolta solo presso i produttori o i detentori dei rifiuti o nel luogo dove si effettua il recupero/smaltimento degli stessi rifiuti;
- h) nell'ambito della comunicazione di inizio di ogni campagna di attività dovrà essere presentata una planimetria, con l'individuazione dell'esatta ubicazione dell'impianto mobile, degli stoccaggi delle varie tipologie di rifiuti, con l'indicazione della zona di accumulo dei rifiuti già trattati, nonché la zona di deposito dei rifiuti generati dall'attività (ad esempio ferro, carta, vetro, plastica, ...);
- i) devono essere annotati, su apposito registro di produzione con fogli numerati e vidimato da Arpa, i dati essenziali di ogni campagna di trattamento e in particolare:
1. ragione sociale del committente;
 2. ubicazione del cantiere;
 3. data inizio e termine della campagna;
 4. estremi dei documenti comprovanti la non pericolosità dei rifiuti (da tenere in allegato);
 5. estremi nulla osta ex art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06;
 6. codici EER e quantitativo di rifiuto trattato;
 7. n. del lotto di end of waste prodotto, le date di avvio e termine della sua produzione e la relativa quantità;
 8. estremi dei rapporti di prova eseguiti sull'end of waste;
 9. destinazione d'uso del materiale End of Waste ottenuto;
- j) dovranno essere previsti siti di stoccaggio ben distinti ed immediatamente identificabili dei rifiuti da trattare rispetto a quelli già trattati;
- k) i rifiuti dovranno essere stoccati in modo distinto, immediatamente identificabili mediante l'apposizione di idonea cartellonistica riportante il codice EER e tenuti ben separati dalle zone di accumulo dei rifiuti trattati/materiali End of Waste;
- l) la Ditta è tenuta a verificare preventivamente la natura e la classificazione dei rifiuti oggetto del trattamento. In particolare, nel caso in cui la transcodifica preveda "codici specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase "diversi da...") riferiti a rifiuti pericolosi, la Ditta dovrà attivare prima dell'inizio

della campagna, presso il produttore (detentore) del rifiuto, le opportune verifiche analitiche utili a comprovare la corretta "classificazione" dei suddetti rifiuti;

- m) i rifiuti speciali derivanti dall'attività di trattamento (ferro, vetro, carta, plastica, legno, ecc.) dovranno essere raccolti in appositi contenitori, gli stessi andranno gestiti secondo le modalità ed i tempi del "deposito temporaneo" di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e successivamente dovranno essere avviati al recupero o allo smaltimento, a cura del produttore o detentore, presso impianti autorizzati;
- n) sui rifiuti che derivano unicamente dalle operazioni R12/D13 e destinati al recupero o allo smaltimento presso impianti autorizzati dovrà essere attribuito (in sede di campagna di attività) il corretto e più aderente codice EER, anche tramite, ove occorra, una caratterizzazione analitica;
- o) le singole sostanze contenute negli aggregati recuperati devono essere registrate secondo quanto previsto dal regolamento REACH nel caso non risultino esenti ai sensi della stessa normativa o non siano già state registrate da altri soggetti;
- p) i rifiuti oggetto di trattamento o prodotti non devono generare percolamenti; in ogni caso dovranno essere adottate misure idonee al loro eventuale contenimento quali, ad esempio, installazione dell'impianto su area pavimentata e regimata, presenza di contenitori a tenuta corredati da idonei sistemi di raccolta per liquidi, ecc.;
- q) qualora nello svolgimento delle campagne di attività possano originarsi acque reflue, dovrà essere prodotta apposita istanza di autorizzazione per lo scarico delle medesime, fermo restando la possibilità della gestione come rifiuto liquido;
- r) l'attività di trattamento da svolgere con l'impianto mobile in argomento deve avvenire evitando la formazione di emissioni in atmosfera; a tal fine la Ditta deve porre in essere tutte le misure e gli accorgimenti ritenuti necessari al loro contenimento;
- s) i rifiuti stoccati in cumuli, se polverulenti, dovranno essere protetti dall'azione del vento, inoltre dovrà essere limitata il più possibile la loro altezza;
- t) devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione di odori e la dispersione di aerosol;
- u) per ogni campagna dovrà altresì essere valutato l'impatto acustico, con possibilità di inoltrare istanza di deroga ai limiti di emissione assoluti e/o differenziali indicati dalla zonizzazione acustica comunale;
- v) durante lo svolgimento delle campagne di attività devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico-sanitario;
- w) al termine di ciascuna campagna di attività dell'impianto mobile, dovrà essere effettuato il ripristino dello stato dei luoghi, le cui modalità dovranno essere descritte nella comunicazione di campagna.

2.2 - Specifiche prescrizioni per le operazioni di recupero (R5) allo scopo di ottenere materiali EoW ai sensi del D.M. n. 127/2024:

- a) la cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184 ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006, per i rifiuti individuati nella tabella 1 di cui al precedente punto 2, dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto stabilito dal D.M. del 28 giugno 2024, n. 127 e in particolare secondo quanto disposto dagli art. 3 e 4 per i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto e per gli scopi specifici di utilizzo;
- b) ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 127/2024, deve essere applicato un sistema di gestione della qualità idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri del decreto stesso;
- c) dovrà essere comunicata tempestivamente ad ARPAE ogni variazione (rilascio, rinnovo, decadenza, modifica, ecc.) riguardante le certificazioni UNI EN ISO;

- d) il rispetto dei criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto è attestato dal produttore mediante dichiarazione di conformità, redatta per ogni lotto di materiale EoW prodotto, resa secondo il modello riportato nell'Allegato 3 e in osservanza di quanto indicato nell'art. 5 del D.M. n. 127/2024;
- e) ciascun lotto di aggregato potrà essere costituito da un quantitativo massimo di 3000 m³ e dovrà essere stoccato in modo distinto ed immediatamente identificabile;
- f) i rifiuti oggetto di recupero, sottoposti a verifiche risultate non conformi alle caratteristiche prestazionali indicate nelle norme tecniche di utilizzo (es. rispetto della presenza di materiale estraneo, ...), potranno essere oggetto di ulteriore trattamento/recupero mediante lo stesso impianto. Qualora invece non vengano rispettati i requisiti di qualità ambientale al D.M. n. 127/2024, gli stessi dovranno essere conferiti come rifiuti a idonei impianti autorizzati alla loro gestione. In ogni caso dovrà essere garantita la tracciabilità dei lotti risultati non conformi e delle successive operazioni di recupero o smaltimento effettuate sui medesimi (mediante apposite annotazioni sul registro cronologico di carico e scarico e sul "registro di produzione").

2.3 - Specifiche prescrizioni per le operazioni di recupero (R5) allo scopo di ottenere materiali EoW ai sensi del D.M. n. 69/2018:

- a) i rifiuti identificati nel codice EER 170302, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., cessano di essere qualificati come "conglomerato bituminoso" e sono qualificati come "granulato di conglomerato bituminoso" se rispettano quanto previsto dal D.M. n. 69 del 28/03/2018 e in particolare quanto disposto dall'art. 3 per i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto e dall'art. 4 per la dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni;
- b) la dichiarazione di cui al punto precedente dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla data di emissione, unitamente ai suoi allegati e ad un campione (conforme alle specifiche norme tecniche di riferimento) di materiale prodotto del lotto cui si riferisce;
- c) ciascun lotto di granulato di conglomerato bituminoso potrà essere costituito da un quantitativo massimo di 3000 m³ e dovrà essere stoccato in modo distinto ed immediatamente identificabile;
- d) i rifiuti oggetto di recupero, sottoposti a verifiche risultate non conformi alle caratteristiche prestazionali indicate nelle norme tecniche di utilizzo (es. rispetto della presenza di materiale estraneo, ...), potranno essere oggetto di ulteriore trattamento/recupero mediante lo stesso impianto. Qualora, invece, non vengano rispettati i requisiti di qualità ambientale al D.M. n. 69/2018, gli stessi dovranno essere conferiti come rifiuti a idonei impianti autorizzati alla loro gestione. In ogni caso dovrà essere garantita la tracciabilità dei lotti risultati non conformi e delle successive operazioni di recupero o smaltimento effettuate sui medesimi (mediante apposite annotazioni sul registro cronologico di carico e scarico e sul "registro di produzione");

3. confermare, per ciò che non riguarda le modifiche apportate con il presente atto, quanto già previsto nella determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-1983 del 05/04/2024 e successive modifiche integrative;

4. trasmettere copia del presente provvedimento, oltre che alla Ditta, al Comune di Piacenza, al Servizio Territoriale dell'Arpae – Distretto di Piacenza, al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza, per opportuna conoscenza e per l'eventuale attività di controllo;

5. rendere noto che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di Arpae;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi

dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza da parte dell'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

Firmata digitalmente
dal Dirigente
ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
(Dr.ssa Anna Callegari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.